



Ministero delle Finanze
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 05/01/1988 prot. 300997

Oggetto:

Invim. Successioni. Donazioni ai fondi rustici.

Sintesi:

Sono assoggettabili alla normale tassazione i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo di fondi rustici siti in territori montani in quanto non espressamente contemplati nelle agevolazioni di cui al dpr. 643/1972 e 601/1973.

Testo:

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ispettivo Ufficio ha comunicato il proprio avviso in ordine all'applicazione delle imposte su un atto di donazione di terreni agricoli per i quali l'Ufficio del Registro di Tirano ha, dapprima, riconosciuto le agevolazioni fiscali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29.9.73, n. 601 ed all'art. 25 del D.P.R. 26.10.72, n. 643 e, successivamente, in sede di accertamento, ha segnalato delle perplessita' sulla eseguita tassazione.

Al riguardo codesto Ispettorato ritiene che i dubbi sollevati dal suddetto Ufficio del Registro siano infondati in quanto il disposto di cui al secondo comma del citato art. 9, consente di riconoscere le agevolazioni fiscali, volute dal legislatore per i territori montani, per i trasferimenti di proprieta' posti in essere a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli a titolo gratuito.

Inoltre codesto ispettivo Ufficio soggiunge che l'art. 9 in esame, riproducendo il contesto della precedente norma agevolativa (art. 12 della legge 3.12.71, n. 1102) vigente allorché le donazioni erano disciplinate dalle norme contenute nel D.P.R. 3269/1923, consentirebbe di avvalorare ulteriormente la tesi estensiva innanzi detta.

In proposito la Scrivente ritiene di non poter condividere l'avviso manifestato da codesto Ispettorato.

Ed invero, il legislatore fiscale, col disposto di cui al suddetto art. 9, secondo comma del D.P.R. 601/73, ha voluto riconoscere il particolare trattamento agevolato a tutti quegli atti di trasferimento aventi per oggetto fondi rustici, siti in territori montani e destinati ad arrotondare o ad accorpare proprieta' diretto coltivatrici che, per loro natura, dovrebbero scontare l'imposta di registro e le imposte di trascrizione. Diversamente, con le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, il legislatore ha ritenuto di agevolare solo le successioni e le donazioni aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani, purché poste in essere tra ascendenti, discendenti e coniugi.

Pertanto, poiché la norma agevolativa in trattazione, nei vari commi, nulla dispone in ordine alle donazioni di fondi rustici, se ne deve dedurre una volonta' tacita del legislatore di non riconoscere il particolare trattamento agevolativo ai predetti atti di liberalita'.

Conseguentemente la fattispecie di cui trattasi deve ritenersi assoggettabile alla normale tassazione.